

## Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni\*

Luigi de Angelis

1. Un nuovo rito e una corsia preferenziale per le controversie ex art. 18 l. n. 300/1970: descrizione sommaria e problema di costituzionalità. Il tentativo obbligatorio di conciliazione precedente il licenziamento.	167
2. Tutela differenziata del lavoro e progressiva svalutazione del nesso efficienza del processo- effettività dei diritti immanente alla legge n. 533/1973.	169
3. Il nuovo rito: fase (necessaria) di cognizione sommaria ed (eventuale) di cognizione piena.	172
4. Ambito di applicazione del rito: criteri d'individuazione e regime degli errori al riguardo.	175
5. Competenza territoriale.	178
6. L'appello e l'inibitoria della sentenza di primo grado.	178
7. La trattazione prioritaria delle controversie in questione.	180
8. Rapidissime considerazioni conclusive.	181
9. Riferimenti bibliografici.	181

---

\* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 152/2012

## 1. Un nuovo rito e una corsia preferenziale per le controversie ex art. 18 l. n. 300/1970: descrizione sommaria e problema di costituzionalità. Il tentativo obbligatorio di conciliazione precedente il licenziamento.

Alla significativa riforma sostanziale dell'art. 18 l. 300/1970 si accompagna, nella l. 28.6.2012, n. 92 (art. 1, 47-69 co.), l'introduzione di un nuovo rito per le relative controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della legge stessa (67° co.), e cioè dal 18.7.2012; rito che si è voluto caratterizzare per informalità e celerità, la prima – è il caso di sottolinearlo perché verrà utile nel prosieguo - finalizzata alla seconda, ed entrambe volte ad attenuare, nell'intento del legislatore, l'incertezza o a rafforzare la prevedibilità degli esiti giudiziari e quindi a non scoraggiare o a stimolare gli investimenti specie da parte degli operatori economici stranieri. È infatti opinione diffusa<sup>519</sup> come la crisi del processo, e cioè la sua lunga durata, abbia aggravato, rendendoli spesso insopportabili per il datore di lavoro, i costi dell'applicazione dell'art. 18 tanto più allorquando la pronuncia demolitoria del licenziamento avvenga a seguito di sentenza resa in appello o in cassazione o in giudizio di rinvio e successivi. Opinione, questa, per il vero legata ad un meccanismo, quello della tutela reale, che il restringimento di quest'ultima operato dalla riforma dovrebbe in larghissima parte eliminare.<sup>520</sup>

Si è pensato per le controversie in materia ad un procedimento, appunto caratterizzato da informalità e celerità, che riecheggia quello ex art. 28. Esso ha inizio attraverso una fase sommaria non cautelare<sup>521</sup> con istruttoria deformalizzata (operando comunque, quanto al carico probatorio, l'art. 5 l. n. 604/1966 rimasto immutato),<sup>522</sup> e si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva opponibile nelle forme del rito del lavoro e non sospensibile o revocabile se non con il provvedimento che definisce il giudizio. L'opposizione, stante il carattere non cautelare della fase sommaria, deve ritenersi vada trattata da giudice differente dal precedente, alla stregua di quanto ritenuto dalla corte costituzionale con riguardo proprio all'art. 28 cit.,<sup>523</sup> e deve essere decisa con sentenza la cui motivazione va depositata entro dieci giorni e che è reclamabile davanti alla corte d'appello. Alla trattazione delle controversie suddette devono poi essere riservati particolari giorni d'udienza (c.d. *corsia preferenziale*), e la corte di cassazione, ove investita da ricorso avverso la sentenza d'appello, deve fissare l'udienza entro sei mesi. Sempre in materia, l'art. 1, 40° co., l. 28.6.2012, n. 92,<sup>524</sup> che ha sostituito l'art. 7 l. n. 604/1966, prevede una procedura per

<sup>519</sup> Ad es., Liso, 2012.

<sup>520</sup> Spunto in tal senso in Magrini, 2012, 537.

<sup>521</sup> Vallebona, 2012, 61.

<sup>522</sup> Conf., Dalfino, 2012, § 1; pur se con qualche dubbio, Benassi, 2012, 754. Vallebona, 2012, 61, sottolinea che comunque, stante il carattere sommario del procedimento, il livello probatorio si abbassa per entrambe le parti, per il lavoratore con riguardo alle discriminazioni o ai motivi illeciti.

<sup>523</sup> Cfr. Corte cost. 15.10.1999, n. 387, in FI, 1999, I, 3441, con nota di Scarselli; dubbia la posizione di Benassi, 2012, 758 ss.

<sup>524</sup> Per comodità del lettore si riporta il testo dell'art. 1, 40° co., l. n. 92/2012:

“L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

il tentativo obbligatorio di conciliazione che ha però rilevanza sostanziale e non giudiziale, proceduralizzando il potere di recesso del datore di lavoro per ragioni oggettive analogamente a quanto è in materia disciplinare per l'art. 7 l. n. 300 cit.<sup>525</sup> Infatti, la violazione di tale procedura, come è appunto per quella dell'art. 7 l. n. 300 cit., importa l'insorgenza del diritto del lavoratore ad un'indennità la cui entità varia in aumento se questi richieda al giudice l'accertamento dell'esistenza del difetto di giustificazione del licenziamento (v. art. 18, 6° co. l. n. 300 cit., nel testo sostituito dall'art. 1, 42° co.), ed il comportamento complessivo delle parti in tal sede è valutato per la determinazione dell'indennità ed ha valenza nel successivo, eventuale giudizio ai soli fini delle spese (art. 7, 8° co., l. n. 604/1966, nel testo ora sostituito).<sup>526</sup>

Sul piano generale, si deve notare che la differenziazione della tutela processuale, che ebbe la sua più nota affermazione con la riforma del processo del lavoro del 1973 e che presenta tratti di particolare delicatezza sul piano selettivo delle controversie che la riguardano avendo dietro l'angolo l'ingiustizia,<sup>527</sup> è stata qui adottata, differenziando nel differenziato, non in ragione della peculiarità dei diritti da tutelare (ad es., di natura non patrimoniale) e del riequilibrio di posizioni di debolezza nel rapporto sostanziale,<sup>528</sup> ma essenzialmente pensando a chi nel rapporto di lavoro si trovi in una posizione di forza, in tal modo facendo sì che la durata del processo non vada a danno di chi ha torto. Si è così finito per ampliare la portata del principio chiovendiano per il quale la durata non deve andare a danno di chi ha ragione.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.<sup>(1)</sup>

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

<sup>525</sup> La ritiene riecheggiare, piuttosto, la procedura per licenziamento collettivo, Carinci F., 2012, 544; v., altresì, Cester, 2012, 578 ss., che dice di analogia più apparente che reale.

<sup>526</sup> Cfr. Carinci F., 2012, 544; Vallebona, 2012, 55.

<sup>527</sup> Cfr. de Angelis, 2007, 1239 ss.

<sup>528</sup> Cfr. Denti, 1982, 263.

Che alla base dell'introduzione del nuovo procedimento (si badi bene, con la corsia preferenziale) vi sia ciò e non l'esigenza di proteggere più incisivamente chi abbia perso il posto di lavoro non per propria iniziativa, emerge dal fatto che del procedimento medesimo non possa giovare chi, appunto licenziato, usufruisca della tutela ex art. 8 l. n. 604/1966 e non di quella ex art. 18. In proposito è il caso di osservare che il procedimento riguarda anche le ipotesi che il nuovo art. 18 riconduce alla stabilità obbligatoria sia pure rimpolpata (nella forma forte o in quella dimidiata)<sup>529</sup> e per le quali la durata del processo non provoca per le parti e, in particolare, per il datore di lavoro, conseguenze diverse da quelle proprie delle altre controversie e in specie di quelle ex art. 8 cit. Ed allora viene da chiedersi, e porsi dubbio di costituzionalità *sub specie* degli artt. 3 e 24 cost., perché nelle cause di licenziamento inerenti rapporti di lavoro non assistiti dall'art. 18 non si debba non tanto potere usufruire della tutela differenziata di secondo grado<sup>530</sup> - il legislatore è infatti libero di disciplinare il processo secondo forme diverse da quelle del rito ordinario, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio<sup>531</sup> - quanto della corsia preferenziale che ad essa consegue. Paradossalmente una legge il cui intendimento era anche di ridurre le sperequazioni di tutela sostanziale tra lavoratori subordinati ne introduce una nuova e pesante sul piano processuale a danno dei meno garantiti.

## 2. Tutela differenziata del lavoro e progressiva svalutazione del nesso efficienza del processo-effettività dei diritti immanente alla legge n. 533/1973.

L'idea d'efficienza sottesa alla differenziazione della tutela introdotta tra accese discussioni dalla l. 11.8.1973, n. 533, era stata concepita nella logica che una tutela processuale che funziona giovi essenzialmente a coloro i cui diritti, se violati, abbisognano dell'intervento del giudice, e all'opposto che il processo che non funziona avvantaggi chi è portatore di una posizione di potere che si realizza *da sé*.<sup>532</sup> E questo tanto più se i diritti suddetti hanno, come di frequente accade nella materia del lavoro, incidenza sull'esistenza delle persone e – pure questo accade di frequente - contenuto e funzione non patrimoniale di rango costituzionale. L'efficienza del processo veniva cioè considerata quale strumento di effettività dei diritti.<sup>533</sup>

Il tema dell'efficienza è ritornato, sempre in una logica analoga, nel dibattito sulla contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni all'inizio dell'ultimo decennio del secolo passato, nel corso del quale, stante il progressivo svilupparsi della crisi della giustizia del lavoro dopo i risultati molto positivi dei primi anni di applicazione della legge n. 533 del 1973, si espressero forti preoccupazioni circa il suo inevitabile aggravarsi con il passaggio delle controversie del pubblico impiego, legato alla suddetta contrattualizzazione, alla giurisdizione ordinaria e quindi ai giudici del lavoro.<sup>534</sup> Per questo nel d.lgs. 31.3.1998, n. 80 e successive modificazioni si prevedono alcune misure volte a migliorare il funzionamento del processo, in particolare

<sup>529</sup> Per stare al lessico adoperato di recente da Carinci M.T., 2012, § 5.3.1.

<sup>530</sup> Dubbio di costituzionalità, in riferimento all' art. 3 cost., pongono invece Consolo, Rizzardo, 2012, 735, nota n. 29.

<sup>531</sup> Ad es., Corte cost., 14.12.1989, n. 543, FI, 1990, I, 366, con nota di Proto Pisani.

<sup>532</sup> Questa e le pagine successive sono tributarie, anche sul piano testuale, di de Angelis, 2012b.

<sup>533</sup> Cfr. per tutti Proto Pisani, 1973, 206 ss., anche in Id., 1976, 66 ss.

<sup>534</sup> Cfr., ad es., per limitarsi alle sedi istituzionali, la *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1992*, svolta dal procuratore generale Sgroi, in *Documenti giust.*, 1993, n. 1-2, 146-147, nonché, per altri spunti, le relazioni degli anni successivi.

misure di portata deflattiva del contenzioso.

Sempre l'efficienza è divenuta una costante degli interventi legislativi che si sono succeduti dal 2008 in avanti, inserendosi o accompagnando i movimenti tellurici senza pace del processo civile degli ultimi anni, anch'essi ispirati dalla medesima finalità.

La prospettiva è però fortemente cambiata ed è di tipo economicistico. Le ragioni dell'economia, portate al centro dell'attenzione dal drammatico andamento della crisi, hanno dato sfogo anche sul piano processuale a quello che da un'angolazione critica un autore ha definito il *mito della competitività*.<sup>535</sup> E negli anni precedenti la stessa giurisprudenza non era stata insensibile al tema, dando luogo a significativi arresti interpretativi caratterizzati da rigido formalismo,<sup>536</sup> spesso utilizzando discutibilmente come chiave ermeneutica il principio della ragionevole durata del processo nel frattempo immesso nell'ordinamento dal secondo comma dell'art. 111 cost.:<sup>537</sup> la vicenda giurisprudenziale della mancata o tardiva notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dell'appello di lavoro, sulla quale è dovuta intervenire la corte costituzionale per riportarla a soluzioni più ragionevoli, è in proposito esemplare. Ma è significativo anche il *nuovo* utilizzo del principio di non contestazione, che ha poi ispirato la riformulazione dell'art. 115, 1° co., c.p.c. ad opera della l. 18.6.2009, n. 69, a partire dalla notissima sentenza n. 761 del 2002 delle sezioni unite della corte di cassazione.<sup>538</sup>

In entrambe le direzioni appare invece lontano, potremmo dire assente, il nesso efficienza-effettività, proprio, si è visto, della legislazione precedente, e ciò è del resto plasticamente reso dalla previsione dell'inapplicabilità alle controversie individuali di lavoro della sanzione coercitiva di cui all'art. 614 *bis* c.p.c. quale introdotta dall'art. 49 l. n. 69/2009 cit.<sup>539</sup>

Se la finalità della legislazione del 2008-2009 è dunque appunto l'efficienza nella predetta logica economicistica, la si è cercata di perseguire, quanto alla giustizia del lavoro, ancora con un tentativo: di contrastare l'abuso *del* processo e *nel* processo,<sup>540</sup> o più genericamente di contrastare un largamente invalso *spreco di giurisdizione*.<sup>541</sup> In tale logica si collocano l'introduzione della c.d. motivazione contestuale per le sentenze di primo grado ed il pur barocco e complicato istituto della riunificazione delle controversie previdenziali che viene ad aggiungersi ad un nuovo corso giurisprudenziale in tema di frazionamento delle domande;<sup>542</sup> la maggiore severità del regime della compensazione delle spese disposta per il generale processo civile ma pensando soprattutto al processo del lavoro nel quale l'abuso della compensazione è da sempre particolarmente ricor-

<sup>535</sup> Cfr. Dalfino, 2011, 49.

<sup>536</sup> Cfr. ancora Dalfino, 2011, 16 ss.; Id., 2009, 183 ss., che ravvisa altresì nelle soluzioni giurisprudenziali che perseguono la ragionevole durata del processo il paradosso di ridurre gli spazi della tutela giurisdizionale in nome di un eccessivo ossequio della rapidità a tutti i costi, rendendo meno competitivo l'ordinamento nell'aspetto dinamico del diritto vivente, e tutto ciò spesso a scapito della ricerca della verità materiale e della giusta composizione della controversia.

<sup>537</sup> Per rilievi critici in proposito cfr. Caponi, 2009, 1524; de Angelis, 2012a, 333 ss.; Id., 2010, 133 ss.

<sup>538</sup> Cass. S.U. 23.1.2002, n. 761, ADL, 2003, 603. In argomento, cfr., tra i recenti, Taruffo, 2012a, 33 ss., e Id., 2011, 483, ed *ivi* ampi riferimenti.

<sup>539</sup> In proposito cfr. de Angelis, 2011, 18 ss.

<sup>540</sup> Al riguardo cfr., da ult., Taruffo, 2012b, 117 ss., in una prospettiva riduttiva della nozione.

<sup>541</sup> In proposito cfr., se vuoi, de Angelis, 2008, 1364 ss.; Id., 2010, 106 ss.

<sup>542</sup> Cfr. Cass. S.U. 15.11.2007, n. 23726, *FI*, 2008, I, 1514, con nota redazionale di Palmieri e Pardolesi, cui si rinvia per i precedenti, e note di Palmieri, Pardolesi, e di Caponi.

rente e al quale, stante la incompletezza del rito del lavoro, il nuovo regime è applicabile. E ancora, per stare *in area*, la discussa sanzione dell'art. 96, 3° co., c.p.c. che il giudice ha il potere di infliggere alla parte soccombente (e che ora l'art. 27 della l. 12.11.2011, n. 183 ha ricalcato per il subprocedimento inibitorio).

Sono queste le misure che mi appaiono esprimere il segno caratterizzante agli interventi normativi del biennio, che comunque non si esauriscono con esse.

Con il *Collegato lavoro* (l. 4.11.2010, n. 183) si è attribuita fondamentale importanza non solo alla finalità di conferire agli operatori economici e sociali prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei loro comportamenti e di incentivare (o non disincentivare) gli investimenti, ma pure di rendere sempre più efficiente una giustizia del lavoro in crisi, anch'essa come tale rappresentante un costo economico di rilievo. Ecco il (tentativo di) contenimento dell'intervento giudiziale, anche in una logica deflattiva e appunto d'efficienza della giustizia del lavoro, attuato, innanzitutto, affiancandosi alla tutela giurisdizionale una potenziata alternativa della giustizia privata e, in particolare, dell'arbitrato irrituale; giustizia alternativa la cui forte penalizzazione ad opera della l. 11.8.1973, n. 533 era stata intaccata debolmente da successivi interventi normativi, e su cui già il *Libro bianco* dell'ottobre 2001 aveva puntato.<sup>543</sup> Con una certa contraddittorietà rispetto agli intenti deflattivi – e, aggiungo, controtendenza rispetto a quanto previsto per molte importanti materie non lavoristiche dal d. lgs. 4.3.2010, n. 28 - si è ad un tempo reso nuovamente facoltativo il tentativo di conciliazione<sup>544</sup> che il d.lgs. 31.3.1998, n. 80 aveva reso obbligatorio, sull'idea, che è forse piuttosto un luogo comune, della generalizzata ineffettività dello strumento.<sup>545</sup> Sempre il tentativo di contenere l'intervento giudiziale lo si è realizzato altresì rafforzando – o ancora una volta tentando di rafforzare - un istituto di scarso successo, la certificazione dei contratti, e, più in generale, di ridimensionare i poteri interpretativi e di controllo del giudice, e stabilendosi termini di decadenza brevi, stragiudiziali e, in combinazione, giudiziali, per far valere i diritti in alcune importanti materie.

La legislazione processuale in materia di lavoro del biennio 2010-2011, che per il vero guarda soprattutto – pur se non solo: v., ad es. art. 27 della l. n. 183 del 2011 - alle controversie previdenziali verso cui la precedente non era stata molto attenta, segue ancora la via dell'efficienza nel senso economicistico di cui si è detto. Ne vanno colte, però, due connotazioni peculiari:

*in primis*, un'accentuazione dell'intento deflattivo del contenzioso giudiziario, che si avverte marcatamente nella misura maggiormente significativa in materia appunto di processo previdenziale, il c.d. accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445 *bis* c.p.c.), che è stato introdotto dalla l. n. 183 del 2011 cit.<sup>546</sup> Senza dire della misura di smaltimento *hard*, di dubbia legittimità costituzionale, dell'estinzione di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente<sup>547</sup> (*qualsiasi* ricorrente, di badi bene) e spese lasciate a carico della parte che le ha anticipate, dei processi in materia previdenziale in cui sia parte l'Inps di valore non superiore ad

<sup>543</sup> Cfr. de Angelis, 2011, 400 ss., ed *ivi* riferimenti.

<sup>544</sup> L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione pregiudiziale è invece rimasta con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 80, 4° co., del lgs. 276/2003, e cioè quella di chi intenda proporre ricorso giudiziale contro la certificazione dei contratti di lavoro.

<sup>545</sup> Cfr. L. de Angelis, 2011, 409 ss.

<sup>546</sup> Mi permetto di rinviare a de Angelis, 2012c, 33 ss., per maggiore articolazione del discorso sull'art. 445 *bis* e su quanto trattato in questo paragrafo.

<sup>547</sup> Pone in rilievo la contraddizione sistematica tra estinzione e riconoscimento nel merito della pretesa Polisenò, 2011, 249.

€. 500,00, pendenti in primo grado alla data del 31.12.2010 e per i quali a tale data non sia intervenuta sentenza (art. 38, 1° co., lett. a, d.l. n. 98 cit.).

Piuttosto che portata deflattiva pare avere finalità di far cassa – è questa la seconda connotazione peculiare dell'ultima legislazione - l'introduzione, che in questo caso riguarda anche le controversie individuali di lavoro oltre che quelle di previdenza - del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le parti titolari di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione superiore a tre volte l'importo per l'ammissione al gratuito patrocinio (quindi: €. 31.884,48), come dimostra, proprio con riguardo alle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, la misura talmente modesta di esso (€. 37,00, poi portata a 55,5 per le impugnazioni) da non poter avere, anche in considerazione del risultato spesso di valore significativo che attraverso il giudizio si può conseguire, capacità di stimolo al *self restraint* nell'introduzione delle cause e quindi portata deflattiva. Il contributo unificato, che incrina, ma non comunque elimina, la gratuità del processo del lavoro stabilita forse con un pò di massimalismo o di populismo dalla legge n. 533 del 1973, serve allora piuttosto a reperire risorse, le quali, andando a far parte del fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia, dovrebbero contribuire a realizzare le esigenze di efficienza al cui soddisfacimento il fondo stesso è preposto (art. 38, 10 e 11 co., del d.l. n. 98 cit.).

L'obiettivo di tutto ciò, lo si ripete, è l'efficienza della giustizia del lavoro; altra e discutibile è l'idoneità delle misure a raggiungerlo, le quali almeno in parte sembrano avere sola portata d'immagine.

Insomma, con l'abbandono del secolo scorso il nesso efficienza del processo del lavoro-effettività dei diritti si è andato perdendo a favore del dominio di ragioni economiche di vario tipo, le quali da ultimo, con il *processo dei licenziamenti* regolati dall'art. 18, hanno orientato le regole piuttosto nel senso di non aggravare la posizione di chi ha torto.

### 3. Il nuovo rito: fase (necessaria) di cognizione sommaria ed (eventuale) di cognizione piena.

Come si è sommariamente descritto al § 1, la legge detta, per le controversie in materia di art. 18 l. n. 300/1970 (per più precisa individuazione delle stesse v. il successivo paragrafo) le norme del nuovo rito con riguardo alle su accennate fasi di cognizione sommaria ed (eventuale) di cognizione piena. In particolare, la domanda si propone con ricorso che deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile a seguito della cui presentazione il giudice fissa con decreto, non oltre quaranta giorni dal deposito, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché fissa un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

All'udienza il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva – non sospendibile o revocabile fino alla pronuncia della sentenza di cui appresso - all'accoglimento o al rigetto della domanda. L'ordinanza è opponibile con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 c.p.c., da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla

comunicazione se anteriore. Il giudice, come è *ex lege* 533/1973, fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 c.p.c., e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 1, 48 ss. co.). Laddove non vi sia disciplina *ad hoc* devono ritenersi applicabili le regole generali sul processo del lavoro, essendo comunque, la controversia in questione, una controversia individuale di lavoro (art. 409), e non sembrando questo rito autosufficiente, come tale del resto, è noto, non è neppure quello ben più articolato previsto dalla l. n. 533/1973.<sup>548</sup>

La perentorietà del testo (appuntamento: “La domanda si propone al tribunale...”), diverso da quello dell'art. 28 (“su ricorso...”) fa ritenere che il passaggio attraverso la fase sommaria sia un momento obbligato del procedimento.<sup>549</sup> Del resto, la logica deflattiva e di celerità sottesa alla disciplina e testimoniata dal tentativo obbligatorio di conciliazione pregiudiziale di cui si è detto in precedenza, è legata alla stabilità che il provvedimento sommario può avere e vede in ciò una qualche ragionevolezza e razionalità di un procedimento altrimenti appesantito da una fase in più quando si voleva alleggerirlo; logica deflattiva, si badi bene, lontanissima dagli intenti del legislatore dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori con riguardo al quale la giurisprudenza è invece approdata a ritenere che fosse possibile iniziare il processo saltando la fase sommaria<sup>550</sup> e che per tale lontananza non mi sembra qui utilizzabile.

A proposito di stabilità, pur consapevole di un'opinione contraria espressa con generica motivazione in un primo scritto a quattro mani già edito,<sup>551</sup> sono del parere che la previsione del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, se anteriore, dalla notificazione, porti con sé la definitività del provvedimento stesso pur nulla dicendo il testo al riguardo, così come

<sup>548</sup> Cfr., ad es., Cass. 12.4.2006, n. 8641, RFI, 2006, voce cit., n. 107; in dottrina, tra gli altri, Monaci, 1995, 157 ss.

<sup>549</sup> *Contra*, Consolo, Rizzardo, 2012, 735 ss.

<sup>550</sup> Cfr., tra le altre, Cass. 8.9.1995, n. 9503, in MGL, 1995, 776, con nota di Cecchella.

<sup>551</sup> Cfr. Consolo, Rizzardo, 2012, 735, secondo cui “ritenere che l'ordinanza acquisti un'efficacia analoga a quella di giudicato mi sembra eccessivo, in considerazione della forte informalità della fase sommaria e quanto meno per la parte debole del rapporto”. In senso conforme alla definitività del provvedimento cfr., invece, Dalfino, 2012, § 9.



condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità consolidata<sup>552</sup> ha affermato circa la tardiva opposizione al ruolo e alla cartella di pagamento rilevando come il mancato disporsi in modo espresso della perentorietà del termine non costituisca argomento *di per sé* decisivo, spettando sempre al giudice stabilire la natura del termine in relazione allo scopo che persegue e alla funzione che assolve.<sup>553</sup> Qui, peraltro, a differenza di quel che si diceva per l'opposizione al ruolo e alla cartella al fine di sostenere il contrario,<sup>554</sup> non può darsi valore al termine neppure dal punto di vista delle sole opposizioni con le quali si lamenti l'esistenza di vizi formali suscettibili di pregiudicare l'azione esecutiva, e vi è altresì la funzione deflattiva che ho prima rimarcato.

Viceversa, facendosi ricorso alla *ratio* di celerità prima messa in luce penso debba forzarsi la lettera della legge e ritenere che la previsione che la sentenza completa di motivazione debba essere depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione innovi per il primo grado, *in parte qua*, il solo secondo periodo del primo comma dell'art. 429, 1° co., c.p.c. come modificato dalla l. n. 69/2009, ma lasci intonsa la parte, e cioè il primo periodo, che contempla per il primo grado sia la lettura del dispositivo,<sup>555</sup> che la c.d. motivazione contestuale.<sup>556</sup> In altri termini, in materia la indicazione della motivazione riservata andrà fatta in dieci e non più in sessanta giorni.

Quanto alla lettura del dispositivo, se è vero che la legge dica che "la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione" (art. 1, 57° co.), con ciò ignorando appunto la lettura del dispositivo e la separatezza anche cronologica dalla motivazione, è pur vero che a tale separatezza sono collegate altre norme significative della tutela differenziata realizzata dal rito del lavoro del 1973, come quella inerente l'eseguibilità della pronuncia a favore del lavoratore anche con il semplice dispositivo (art. 431, 2° co. c.p.c.), e l'altra, connessa al regime dell'inibitoria, relativa all'appello con riserva dei motivi (art. 433, 2° co.). E si tratta di disposizioni qui non espressamente derogate e le quali, per essere ancor più congeniali alla celerità e all'efficienza, sopra sottolineate, immanenti al nuovo rito dei licenziamenti, devono ritenersi ad esso applicabili in ragione della non autosufficienza o incompletezza di cui si è detto. Ed una volta che si sia spezzata l'unicità documentale e cronologica di dispositivo e motivazione e si sia quindi ridimensionata la testualità della disposizione, il passo successivo è quello di ritenere che resti intatta la formalità della lettura del dispositivo (e, se contestuale, della motivazione), per il quale non è prevista la pubblicazione mediante deposito questa riguardando, nella disciplina del generale processo civile di cognizione ordinaria, la *sentenza* (art. 133, 1° co. c.p.c.).<sup>557</sup> D'altronde la lettura del dispositivo non è adempimento da poco. La lettura, tra vivaci

<sup>552</sup> Cfr. Cass. 15.10.10, n. 21365, Rep. Fl, 2010, Previdenza sociale, n. 481; Cass. 1.7.2008, n. 17978, LG, 2008, 1261, con nt. adesiva di Capurso; 27.2.2007, n. 4506, RIDL, 2007, II, 783, con nt. critica di Nicolini C.A.; *obiter dictum* in Corte cost., 29.3.2007, n. 111, RIDL, 2007, II, 783, con la citata nt. di Nicolini C.A.; *contra*, T. Udine, 29.7.2005, in Rep. Fl, 2005, Previdenza sociale, 662; soprattutto, A. Bologna, 2.8.2003, LG, 2003, 480, con nt. di Nodari; in dottrina, diffusamente, Nicolini C.A., 2008, 288 ss. (oltre che nelle note cit.). Ricostruzione del dibattito in Palladini, 2006, 1801 ss.

<sup>553</sup> Cfr. Cass. 4506/2007, cit.

<sup>554</sup> Cfr. Nicolini, 1998, 288 ss.

<sup>555</sup> *Contra*, Dalfino, 2012, § 13, e, per la sentenza d' appello, § 14; Treglia, 2012, 771, in una prospettiva critica; Benassi, 2012, 756.

<sup>556</sup> Conf. Benassi, 2012, 756. Spunto in tal senso sembra essere presente *a contrariis* in Consolo, Rizzardo, 2012, 737, laddove sostengono che il dovere del giudice di depositare la sentenza completa di motivazione entro dieci giorni dalla discussione è utile solo ove non sia pronunciata sentenza contestuale.

<sup>557</sup> Cfr. Guarnieri, 1983, I, 231.

adesioni e contrasti in sede politica ed in sede dottrinale,<sup>558</sup> è stata introdotta dalla l. n. 533/1973 – lo sottolineava il relatore di maggioranza alla Camera dei deputati Lo Spinoso Severini nella seduta del 28.7.1973<sup>559</sup> - per dare attuazione ai principi chiovendiani della oralità e dell'immediatezza coerentemente con tutta l'impostazione del rito del lavoro,<sup>560</sup> la cui struttura, sempre secondo tale relatore, sarebbe stata anzi modificata completamente ove si fosse introdotta una diversa disciplina della sentenza, ad esempio proprio con la previsione di un breve termine entro il quale il giudice avrebbe dovuto depositarla, completa di motivazione.<sup>561</sup> E non vi è traccia nella l. n. 92/2012 e nei relativi atti preparatori che con questa si sia inteso allontanarsi da tali principi per la sola materia dei licenziamenti ex art. 18 cit. Come si è sopra accennato, allora, si deve ritenere che l'ultimo periodo dell'art. 1, 57° co. cit. s'inserisca nella precedente disciplina del processo del lavoro limitandosi a modificare *in parte qua* il solo secondo periodo del primo comma dell'art. 429, 1° co., c.p.c. quale a sua volta modificato dalla l. n. 69/2009. La rilevanza delle opposte tesi, è opportuno sottolinearlo, è notevole, stanti le pesanti conseguenze che la giurisprudenza fa scaturire dalla omessa lettura del dispositivo e dalla difformità tra dispositivo e motivazione.<sup>562</sup>

In ogni caso, si continuano ad applicare l'art. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c. novellati sul contenuto della sentenza e sulla motivazione, che disciplinano pure la pronuncia d'appello la quale anch'essa, con disposizione *ad hoc* (art. 1, 60° co.), deve essere depositata entro dieci giorni completa di motivazione e, a mio avviso, sempre per le ragioni prima enunciate, dopo lettura del dispositivo (per l'appello non è invece prevista per il rito speciale del lavoro la motivazione contestuale, né l'indicazione nel dispositivo del termine di deposito).

#### 4. Ambito di applicazione del rito: criteri d'individuazione e regime degli errori al riguardo.

Il nuovo rito, con la connessa corsia preferenziale, si applica alle "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" (art. 1, 47 co.). In forza di quest'ultimo inciso la soggezione al rito medesimo abbraccia i casi in cui si faccia valere, quale presupposto dell'impugnazione del licenziamento, la qualificazione del rapporto come subordinato a prescindere da quella formalmente attribuita o mancante. Strutturata testualmente in termini di impugnativa del licenziamento<sup>563</sup> la disposizione riguarda anche le azioni di mero accertamento della legittimità di

<sup>558</sup> Per i quali v. Barone, 1974, 356, note 1 e 2; Perone, 1975, 291 ss., nota 4, con riguardo agli interventi resi nel dibattito parlamentare, e nota 5.

<sup>559</sup> Cfr. Camera dei deputati, VI legislatura, Atti parlamentari, Discussioni, seduta del 28 luglio 1973, 8668.

<sup>560</sup> Cfr. Barone, 1974, 356; Guarnieri, 1983, II, 233, alle note 57 e 56 segnala, rispettivamente, l'inclusione della lettura immediata del dispositivo nell'art. 68, 2° co del progetto Chiovenda ed il rilievo importante che appunto Chiovenda attribuisse ad essa nella relazione (progetto e relazione possono leggersi, rispettivamente, in Chiovenda, 1993, 113 e 1, segnatamente, quanto all'art. 68, 138-139, e, quanto al passo della relazione *in parte qua*, 46).

<sup>561</sup> Cfr. Montesano, Vaccarella, 1996, 263 ss., che sottolineano però come la questione sia stata sdrammatizzata dall'esperienza applicativa; analogamente Vaccarella, 1985, 180 ss.

<sup>562</sup> In proposito cfr. il quadro ricostruito da de Angelis, 2012d, 1615 ss.

<sup>563</sup> Sulla natura, costitutiva o dichiarativa dell'azione di impugnazione del licenziamento cfr. diffusamente Consolo, Rizzardo, 2012, 731 ss., che propendono per la tesi dichiarativa; analogamente Dalfino, 2012, § 3, nota 9.

quest'ultimo introdotte dal datore di lavoro, le quali, secondo la giurisprudenza, in tanto sono ammissibili *sub specie* dell'art. 100 c.p.c. in quanto appunto il licenziamento sia stato impugnato.<sup>564</sup>

L'applicazione del procedimento differenziato di secondo grado riguarda le sole controversie in materia di art. 18 e le altre che presentino *identità di fatti costitutivi* (art. 1, 48 co.), a quest'ultimo riguardo la legge prevedendo espressamente, nella fase di opposizione (art. 1, 56° co.: v. *infra*), la separazione dei procedimenti con riguardo alle domande riconvenzionali non fondate su fatti costitutivi identici, ma ciò dovendosi ritenere anche ove domande di tal tipo siano proposte in via principale. Non solo la estrema precisione della lettera della legge, ma anche la *ratio* di impedire che s'introducano impugnazioni fittizie di licenziamenti pur di usufruire del procedimento accelerato e della corsia preferenziale per altre domande, probabilmente alla base della scelta legislativa – ciò era stato segnalato commentandosi il c.d. progetto Foglia pure molto diverso in punto<sup>565</sup> - fa ritenere insufficiente una identità solo parziale dei fatti costitutivi.<sup>566</sup> Il che fa sì che stante la frequentissima proposizione di domande plurime in cause in cui s'impugna il licenziamento – si pensi, ad esempio, alla domanda subordinata di pagamento del trattamento di fine rapporto o dell'indennità sostitutiva del preavviso - sarà inevitabile una qualche duplicazione o triplicazione (v. la riconvenzionale) di controversie finora introdotte unitariamente,<sup>567</sup> nonché il sorgere di delicatissimi problemi di rapporti tra procedimenti; conseguenze, queste, contrarie agli intenti del legislatore e della quali la giustizia del lavoro non aveva certo bisogno. Senza dire della destinazione obbligatoria (v., però, il successivo § 7) di alcuni giorni per la trattazione dei procedimenti in materia, con gli inevitabili buchi (quindi: *sprechi di giurisdizione*) che ciò comporta, e senza dire di ulteriori problematici aspetti processuali o sull'incertezza delle stesse regole sostanziali (si pensi alla *non manifesta infondatezza* del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 18, 8° co. novellato), anch'essa foriera di contenzioso.

Ebbene, se è vero che il cattivo funzionamento della giustizia allontana gli investimenti, non mi sembra razionale avere visto ciò dalla sola prospettiva della materia dei licenziamenti soggetti all'art. 18 l. n. 300 cit., che producono un contenzioso tutto sommato limitato se non modesto, e non in una visione complessiva delle controversie. Si sottolinea, al riguardo, che corsia preferenziale e destinazione obbligatoria di giorni d'udienza certamente non giovano al restante contenzioso di lavoro e di previdenza che rischiano di finire, come è stato scritto, in un "limbo paludoso".<sup>568</sup>

Ma stando anche alla stretta materia di tali licenziamenti, lascia davvero perplessi, sempre dall'angolazione dalla quale mi sto muovendo, la disposizione che, diversificando le conseguenze del licenziamento inefficace o violativo dell'art. 7 in ragione dell'esservi comunque giustificazione del licenziamento, costringe a doversi dar luogo all'istruttoria pur in presenza di vizio formale.

<sup>564</sup> Cfr. Cass. 14.7.1998, n. 6891, RFI, 1998, v. Lavoro (rapporto), n. 1464; arg. ex T. Milano 3.9.1988, FI, 1989, I, 670

<sup>565</sup> Cfr. de Angelis, 2007, 1244. Riferimento al progetto Foglia e alle sue differenze è anche, diffusamente, in Dalfino, 2012, § 2, e in Benassi, 2012, 749 ss.

<sup>566</sup> Per diversa lettura cfr. Benassi, 2012, 752 ss.

<sup>567</sup> Conf. Dalfino, 2012, § 7, nota 51.

<sup>568</sup> Così Papaleoni, 2012, § 9.3.

Anche se con più di qualche incertezza e con alcune voci discordi,<sup>569</sup> la giurisprudenza formatasi con riguardo alla l. n. 533/1973 è orientata nel senso che sia la prospettazione della domanda a far individuare il rito applicabile.<sup>570</sup> Penso però che in questo caso il dato di novità rappresentato dalla esistenza della corsia preferenziale porti a far ritenere che il rito possa essere individuato dal giudice anche al momento della pronuncia di merito e attraverso la qualificazione giuridica dell'oggetto della controversia come emersa all'esito del procedimento. Si tratta infatti di un dato esterno a quest'ultimo e che privilegia (chi introduca) certe controversie di lavoro a scapito di (chi ne introduca) tutte le altre, e che da tale angolazione si caratterizza in senso accentuatamente pubblicistico. Per la medesima ragione l'errore di rito, diversamente da quanto tradizionalmente ritenuto sul rilievo della eccezionalità delle ipotesi nelle quali il processo di cognizione, naturalmente volto a risolvere nel merito un conflitto, si conclude attraverso decisioni meramente processuali, deve condurre a decisione in rito e quindi a non pronunciarsi sul merito della controversia. L'art. 1, 48° co., del resto, stabilisce che "con il ricorso non possono essere *proposte* domande diverse da quelle di cui all'art. 47...".

Se così non fosse la vincerebbero facili espedienti per l'utilizzo della corsia preferenziale per cause che non la meritano, utilizzo che – esso sì – è legato alla prospettazione della domanda e che per questo ha suscitato preoccupazioni da parte del Csm nel parere largamente critico sul disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 23.3.2012 reso ai sensi dell'art. 10 l. n. 195/1958.<sup>571</sup> Non sembra invece condivisibile la tesi per la quale andrebbero applicati analogicamente gli artt. 426<sup>572</sup> e 427 c.p.c. o meglio ancora l'art. 4 d.lgs. n. 150/2011,<sup>573</sup> i primi in quanto disciplinano i rapporti tra diversi riti a cognizione *ordinaria*, l'altro in quanto è strettamente legato alla triplicità dei riti contemplati dal citato decreto legislativo, ora contraddetta<sup>574</sup> dalla legge che ci occupa. In proposito è utile aggiungere come sia stato giustamente sottolineato che se le regole sulla conversione del rito e sulla traslazione del processo non fossero state previste nel 1973 e già nel 1942 - e qui appunto tale previsione manca - la correttezza del rito ben avrebbe potuto essere configurata come presupposto processuale, la cui carenza implicasse inammissibilità della domanda e quindi la definizione del processo con la c.d. assoluzione dall'osservanza del giudizio.<sup>575</sup>

Una volta che la decisione sia stata emessa non vi è invece motivo per ritenere che l'erroneità del rito possa essere dedotta quale motivo di opposizione o d'impugnazione se non quando l'errore abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa, o abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte.<sup>576</sup> Al di fuori di queste ipotesi

<sup>569</sup> Cfr. Proto Pisani, 1993, 59 ss., e, ancor prima, Andrioli, 1974, 140 ss.

<sup>570</sup> Ad es., Cass. 16.6.1983, n. 4156, RFI, 1983, v. Lavoro e previdenza (controversie), n. 175.

<sup>571</sup> Lo si rinviene in RCDL, 2012, 51 ss., in punto 55 ss.

<sup>572</sup> Dalfino, 2012, § 9, sia pure problematicamente.

<sup>573</sup> Benassi, 2012, 753 ss.; perplessa è la posizione di Consolo, Rizzardo, 2012, 735, nota n. 29.

<sup>574</sup> Consolo, Rizzardo, 2012, 735, scrivono che la specialità del nuovo rito "si pone in non soverchia armonia con lo spirito del d.lgs. n. 150/2011".

<sup>575</sup> Cfr. Tarzia, 2008, 223 ss.

<sup>576</sup> Ciò secondo l'impostazione generale: ad es., ma con riguardo all'impugnazione, Cass. 29.9.2005, n. 19136, RFI, 2005, v. Procedimento civile, n. 49.

non sono infatti le parti di *quel* processo ad essere state pregiudicate dall'errore ma gli altri potenziali fruitori del servizio. *A fortiori* la denuncia dell'errore non può essere fatta da chi abbia scelto il rito stesso.<sup>577</sup> E così l'adozione erronea da parte dell'attore del rito della l. n. 533/1973 implica, mancando in questo caso il pregiudizio suddetto, che il processo vada proseguito e deciso dal giudice del lavoro secondo le regole della l. n. 533 stessa.

Vale comunque, quanto all'appello, il principio c.d. dell'ultrattività del rito, per il quale la proposizione del gravame deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni (*v. infra*) corrispondenti al rito in forza delle quali è stato definito il processo di primo grado.<sup>578</sup>

### 5. Competenza territoriale.

La legge nulla dice con riguardo alla competenza territoriale nelle cause in questione. Né è utilizzabile<sup>579</sup> senza problemi il riferimento alla proposizione della domanda con ricorso al tribunale *in funzione di giudice del lavoro* (art. 1, 48 co.) per affermare che essa vada determinata secondo le regole dell'art. 413 c.p.c.; infatti l'espressione ben potrebbe avere rilevanza meramente ordinamentale, tanto è vero che proprio l'art. 413, che al primo comma contiene termini analoghi, detta poi nei commi successivi la disciplina speciale della competenza territoriale delle controversie individuali di lavoro. È però ragionevole ritenere che il riferimento predetto comprenda le regole di competenza per territorio, che altrimenti mancherebbero o andrebbero individuate in quelle del processo civile generale. A quest'ultimo riguardo non si dimentichi che le regole precipue in argomento sono state previste per assicurare una maggiore vicinanza del giudice alla controversia al fine di renderne più agevole lo svolgimento,<sup>580</sup> e che qui vanno considerate anche le esigenze di celerità sopra evidenziate.

In sede d'opposizione la competenza è invece funzionalmente del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 1, 49° co.).

### 6. L'appello e l'inibitoria della sentenza di primo grado.

La legge stabilisce la reclamabilità avanti la corte d'appello (deve intendersi: in funzione di giudice del lavoro), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione (in mancanza, trova applicazione l'art. 327 c.p.c.), della sentenza che decide l'opposizione. Si è fatto ricorso al termine "reclamo" probabilmente per dare un ulteriore segnale di celerità ovvero per una suggestione derivante dal sistema delle impugnazioni del citato progetto Foglia<sup>581</sup> ma si è così fatto insorgere il problema dei limiti della devoluzione; se, cioè, se sia circoscritta o meno dai motivi di gravame. L'aspetto è naturalmente di notevole rilievo, la seconda tesi portando a concepire l'appello come *novum iudicium* e quindi ad appesantirlo notevolmente, con buona pace

<sup>577</sup> Cfr. Luiso, 1992, 103, ed *ivi*, in nota, riferimenti.

<sup>578</sup> Ad es., Cass. 14 gennaio 2005, n. 682, *Foro it.*, Rep., 2005, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 82.

<sup>579</sup> Diversamente Vallebona, 2012, 61.

<sup>580</sup> Cfr. Corte cost. 3.7.1975, n. 171, *FI*, 1975, I, 1591; Montesano, Vaccarella, 1996, 92, ed *ivi* considerazioni critiche per l'impostazione della questione in termini di "comodità" per il lavoratore nella scelta del foro presente nella relazione Martinazzoli-Torelli al Senato sulla riforma del processo del lavoro poi approdata nella l. n. 533/1973.

<sup>581</sup> In tal senso Benassi, 2012, 757.

della celerità del processo. D'altronde, lo si diceva all'inizio, la deformalizzazione del processo è, nello spirito della legge, finalizzata alla sua celerità.

Fermo che il tentativo dottrinale di molti anni fa di ricostruire unitariamente l'istituto del reclamo nel nostro sistema è rimasto isolato,<sup>582</sup> e fermo che si ritiene ormai che nell'ordinamento esistano piuttosto *i reclami*, sono del parere che la previsione del divieto dei *nova* in sede istruttoria stabilita dall'art. 1, 59° co., che ricalca la attuale normativa dell'appello quale letta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancanza di riferimenti normativi necessari per regolamentare alcuni aspetti del giudizio (rinunce, mancata comparsa delle parti, appello incidentale, etc.), nonché la *ratio* di celerità di cui si è detto facciano ritenere che il reclamo in questione abbia natura d'impugnazione in senso stretto e sia quindi soggetto agli artt. 323 ss. c.p.c. e alle regole dell'appello di lavoro; pertanto anche a quella, nel rito del lavoro contemplata dall'art. 434, 1° co. c.p.c. - ora, per le cause introdotte dall'11.9.2012, nel testo sostituito dall'art. 54, 1° co., lett. c *bis*) d.l. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, n. 134 - sulla cognizione limitata ai motivi.<sup>583</sup> In proposito è il caso di aggiungere che per quanto prima detto sulla pluralità dei reclami nel nostro ordinamento non è qui invocabile Corte cost. 17.3.1998, n. 65<sup>584</sup> resa con riguardo ai procedimenti cautelari, peraltro, come si è cercato di sostenere in altra sede,<sup>585</sup> a mio avviso superata dall'introduzione nel 2005 dell'art. 669 *terdecies*, 4° co. c.p.c. E sempre a proposito dell'appello, non posso non accennare all'ulteriore riforma che è stata introdotta in materia, in particolare al c.d. *filtro*, che è applicabile anche al rito del lavoro (art. 436 *bis* c.p.c. quale introdotto dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 cit.) e che nella visione impugnatoria qui accolta deve riguardare anche il processo in questione.

La corte d'appello - deve intendersi: il suo presidente - fissa con decreto l'udienza di discussione nei sessanta giorni successivi al deposito del reclamo. Dal pur ellittico richiamo all'applicazione dei termini di cui ai precedenti commi 51-53 si ricava che deve essere assegnato termine all'appellato per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza, che il ricorso deve essere notificato all'appellato almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione, che l'appellato deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 c.p.c.

La corte, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. Come già detto al paragrafo 3, il dispositivo va letto e la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria

<sup>582</sup> Cfr. Giannozzi, 1968, 239 ss.; Id., 1967, 1064 ss. Per rilievi critici v., per tutti, Corsini, 2002, 82 ss.

<sup>583</sup> Si riporta il testo del nuovo art. 434, 1° co. c.p.c. per comodità del lettore:

"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo

414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;  
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

<sup>584</sup> FI, 1998, I, 1759.

<sup>585</sup> Cfr. de Angelis, 2006, 759 ss.

entro dieci giorni dall'udienza di discussione. Si continuano poi ad applicare l'art. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c. novellati sul contenuto della sentenza e sulla motivazione.

È prevista una disciplina speciale dell'inibitoria, la legge stabilendo che alla prima udienza la corte possa sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi (art. 1, 60° co.).<sup>586</sup> Ciò significa, da un lato, che non sia più applicabile la giurisprudenza di cassazione per la quale la statuizione di reintegrazione non era soggetta ad inibitoria ex art. 431 c.p.c.;<sup>587</sup> da un altro lato che il regime in questione è rapportato alla disciplina del codice di rito inerente le sentenze a favore del datore di lavoro (art. 431, 5° e 6° co. c.p.c.) sia in quanto fa riferimento alla sospensione dell'efficacia della sentenza e non dell'esecuzione, sia al presupposto dei gravi motivi e non a quello del gravissimo danno.<sup>588</sup> E questo quando la disciplina stessa andrà applicata – salvo che per la statuizione sulle spese<sup>589</sup> – con riguardo a sentenze emesse a favore del lavoratore, altrimenti la pronuncia essendo di rigetto e quindi d'accertamento (negativo).

Stessa disposizione è prevista per l'inibitoria di sentenza resa in appello, così differenziandosi questa volta la disciplina speciale da quella generale dell'art. 373 c.p.c. Impugnata tale sentenza avanti la corte di cassazione con ricorso da proporre entro sessanta giorni dalla comunicazione di essa o dalla sua notificazione se antecedente – in mancanza opera sempre l'art. 327 c.p.c. – l'udienza va fissata non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso stesso e, appunto, la corte d'appello provvede, ove richiesta, alla sospensione dell'efficacia (non dell'esecuzione) della sentenza se ricorrono gravi motivi (e non il danno grave ed irreparabile).

Come per le altre controversie di lavoro resta il dubbio sulla completezza della previsione speciale, e se cioè sia lasciato indenne il potere presidenziale di sospensione per decreto ove ricorrano giusti motivi d'urgenza, ai sensi dell'attuale testo dell'art. 351, 3° co. c.p.c.<sup>590</sup>

## 7. La trattazione prioritaria delle controversie in questione.

Si è più volte in precedenza posto in luce come la legge disponga la destinazione alla trattazione delle controversie in argomento di particolari giorni d'udienza, e ciò sia in primo grado che in appello (art. 1, 65° co.).<sup>591</sup> Siffatta misura extraprocedimentale va letta in connessione con la celerità prevista per i procedimenti, altrimenti non riuscendosi a comprendere *di per sé* la ragione dell'ammasso di cause di licenziamento ex art. 18 alla stessa udienza, né avendo senso la disposizione per cui i capi degli uffici giudiziari devono vigilare sull'osservanza di tale destinazione (art. 1, 66° co.). Le cause in questione devono allora essere trattate prioritariamente rispetto alle altre, in sintonia con la rubrica dell'art. 20 del disegno di legge Fornero ("Priorità nella trattazione delle controversie"), e con l'espressione "corsia preferenziale" adoperata in gergo per sintetizzare la regola.

<sup>586</sup> Cfr. Treglia, 2012, 771.

<sup>587</sup> Cfr. Cass. 26.7.1984, n. 4424, MGL, 1984, 436. Per riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali, alle opposte tesi cfr. de Angelis, 2012d, 1638.

<sup>588</sup> Cfr. Benassi, 2012, 756 ss., che prospetta dubbio di costituzionalità. Con riguardo ai problemi in punto posti dall'art. 431 c.p.c. cfr. v. de Angelis 2012d, 1636 ss., 1639.

<sup>589</sup> Tra le recenti cfr. Cass. 25.1.2010, n. 1283, MFI, 2010, 58. In punto in dottrina, da ult., Capponi, 2012, § 2.

<sup>590</sup> Sintesi delle posizioni in punto in de Angelis, 2012d, 1638.

<sup>591</sup> Numerosi dubbi in argomento solleva Benassi, 760 ss.

In tale logica la destinazione non è obbligatoria ma rimessa alla discrezionalità del giudice laddove la situazione concreta dell'ufficio consenta al giudice di rispettare i termini previsti senza ricorrere a differenziazioni di sorta nella trattazione, altrimenti una misura d'efficienza trasformandosi, contro la *ratio legis*, in altra d'inefficienza.

La violazione da parte del giudice della regola sulla corsia preferenziale potrà rilevare, ricorrendone i presupposti, in sede disciplinare ma non ha certo valenza intraprocedimentale.

A proposito di vigilanza dei capi degli uffici, appare singolare la disposizione che la prevede con riguardo all'applicazione delle nuove regole processuali alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012.

#### 8. Rapidissime considerazioni conclusive.

Dalla trattazione che precede viene fuori un mio giudizio critico da più angolazioni sulla riforma processuale in esame. Conforta, però, l'insegnamento di Andrioli, che Andrea Proto Pisani ha ricordato in più occasioni, per il quale non esiste procedimento tanto buono da impedire l'insorgere di una cattiva prassi che non lo faccia funzionare, né esiste un procedimento così cattivo da impedire l'insorgere di una prassi virtuosa che lo faccia funzionare; aggiungo: con l'impegno e la collaborazione di tutti, primi fra questi i giudici e gli avvocati, uniti nel cercare di spremere dal limone del testo legislativo tutto il succo che può dare.

#### 9. Riferimenti bibliografici.

Andrioli V. (1974), in Aa. Vv., *Le controversie in materia di lavoro*, I ed. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro italiano.

Barone C. (1974), in Aa. Vv., *Le controversie in materia di lavoro*, I ed. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro italiano.

Benassi G. (2012), *La Riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali*, in LG, p. 749 ss.

Caponi R. (2009), *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile*, nota a Cass. S.U. 15.11.2007, n. 23726, in FI, I, c. 1519 ss.

Capponi B. (2012), *Orientamenti recenti sull'art. 282 c.p.c.*, in *Judicium.it*

Carinci F. (2012), *Complimenti, dottor Frankenstein: Il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro*, in LG, p. 529 ss.

Carinci M.T. (2012), *Il rapporto di lavoro al tempo della crisi*, relazione al XVII congresso nazionale dell'Aidlass sul tema (Pisa, 7-9 giugno 2012), testo provvisorio pubblicato sul sito dell'Associazione prima dell'inizio del congresso.

Cester C. (2012), *Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni*, in ADL, p. 547 ss.

Consolo C., Rizzardo D. (2012), *Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 730 ss.

Chiovena G. (1993), *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, ristampati per iniziativa della Fondazione Piero Calamandrei, v. II. Milano: Giuffrè.



- Corsini F. (2002), *Il reclamo cautelare*. Torino: Giappichelli.
- Dalfino D. (2009), *Ragionevole durata, competitività del processo del lavoro ed effettività della tutela giurisdizionale*, in *Foro it.*, V, 180.
- Dalfino D. (2011), *Il rito speciale del lavoro come modello processuale*, in Aa. Vv., *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di Dalfino D. Bari: Cacucci, p. 3 ss.
- Dalfino D., *Il nuovo procedimento in materia d'impugnativa del licenziamento (nella legge 28 giugno 2012, n. 92)*, in corso di pubblicazione in *Giusto processo civ.*, 2012 (letto anticipatamente per cortesia dell'autore).
- de Angelis L. (2006), *Il reclamo cautelare riformato e la giustizia del lavoro*, in *ADL*, p. 754 ss.
- de Angelis L. (2007), *Rilievi critici al Progetto Foglia di riforma del processo del lavoro*, in *ADL*, 2007, p. 1236 ss.
- de Angelis L. (2008), *Manovra economica del 2008, efficienza del processo del lavoro, abuso del processo*, in *ADL*, 2008, p. 1364 ss.
- de Angelis L. (2010), *Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009*, in *ADL*, 2010, p. 104 ss.
- de Angelis L. (2011), *La nuova generale misura coercitiva (art. 614 bis c.p.c.) e le controversie di lavoro*, in *Foro it.*, V, c. 18 ss.
- de Angelis L. (2012a), *L'abuso del processo tra certezza delle regole e ragionevole durata: considerazioni sparse di un giudice del lavoro*, in *LG*, 2012, p. 331 ss.
- de Angelis L. (2012b), *Efficienza ed effettività nelle recenti riforme della giustizia del lavoro*, in Corazza L., Nogler L. (2012), *Liber amicorum di Marcello Pedrazzoli*. Milano: F. Angeli.
- de Angelis L. (2012c), *Il processo previdenziale nel vortice della crisi*, in *RDSS*, p. 33 ss.
- de Angelis L. (2012d), in Aa. Vv., *Commentario breve al codice di procedura civile*, diretto da Carpi F., Taruffo M. Padova: Cedam, p.1451 ss.
- Denti V. (1973), *Il nuovo processo del lavoro: significato della riforma*, in *RDP*, p. 371, anche in Id. (1982), *Un progetto per la giustizia civile*. Bologna: Il Mulino, p. 255, dal cui. le citazioni.
- Giannozzi G. (1967), *Reclamo* (diritto processuale civile), in *NNDI*, vol. XIV. Torino: Utet.
- Giannozzi G. (1968), *Il reclamo nel processo civile*. Milano: Giuffrè.
- Guarnieri G. (1983), *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, I, in *Riv. dir. proc.*, 1983, p. 220.
- Liso F. (2012), *Le norme in materia di flessibilità in uscita nel disegno di legge Fornero*, in *Centre for the Studies of European Labour Law "M. D'Antona"*, *Il dibattito sulla riforma italiana del mercato del lavoro*, unict.it
- Luiso F.P. (1992), *Il processo del lavoro*. Torino: Utet.
- Magrini S. (2012), *Quer pasticciaccio brutto (dell'art. 18)*, in *ADL*, p. 535.
- Monaci S. (1995), *La «novella» ed il processo del lavoro*, in *RTDPC*, 1995, p. 155 ss.

Montesano L., Vaccarella R. (1996), *Manuale di diritto processuale del lavoro*, II ed. Napoli: Jovene.

Nicolini C.A. (2008), *I problemi della contribuzione previdenziale*. Macerata: Eum edizioni.

Palladini S. (2006), *La riscossione mediante ruolo dei crediti contributivi*, in *ADL*, p. 1793 ss.

Papaleoni M. (2012), *Prime considerazioni critiche sul progetto di riforma del mercato del lavoro: "Mons tremuit, et mus parietur"*, in *Centre for the Studies of European Labour Law "M. D'Antona"*, *unict.it*

Perone G. (1975), *Il nuovo processo del lavoro*. Padova: Cedam.

Poliseno B. (2011), *L'estinzione del processo*, in Aa. Vv., *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di Dalfino D. Bari: Cacucci, p. 237 ss.

Proto Pisani A. (1973), *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *FI*, I, c. 205 ss., anche in Id., (1976), *Studi di diritto processuale del lavoro*. Milano: F. Angeli, p. 65 ss. (le citazioni sono fatte dalle riviste)

Proto Pisani A. (1993), *Controversie individuali di lavoro*. Torino: Utet.

Taruffo M., (Carratta A.) (2011), *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile* a cura di Chiarloni S. Bologna-Roma: Zanichelli-Il Foro italiano, p. 447 ss.

Taruffo M. (2012a), in Aa. Vv., *La prova nel processo civile*, a cura di Taruffo M., in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu Messineo*. Milano: Giuffrè, p. 3 ss.

Taruffo M. (2012b), *L'abuso del processo: profili generali*, in *RTDPC*, 2012, p. 117 ss.

Tarzia G. (2008), *Manuale del processo del lavoro*, 5a ed. (aggiornata da Guarnieri G.). Milano: Giuffrè.

Treglia G. (2012), *Brevi note sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma del mercato del lavoro*, in *LG*, p. 763 ss.

Vaccarella R. (1985), *L'esecutività della sentenza di primo grado nel processo del lavoro ed il giudizio d'appello*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, I, p. 175 ss., anche in Aa.vv., *Il processo del lavoro nell'esperienza della riforma (1985)*, Milano: Giuffrè, p. 289 ss. (le citazioni sono fatte dalla rivista).

Vallebona A. (2012), *La riforma del lavoro 2012*. Torino, Giappichelli.